



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

concernente

**“TUTELA DEL PERSONALE DEGLI ENTI DEL
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE”.**

D’iniziativa del Consigliere:

Daniele Giannini
Daniele Giannini

RELAZIONE

Nel 2002 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha affermato che la "violenza nei luoghi di lavoro", a danno dei lavoratori sanitari e socio sanitari, si verifica durante la loro attività professionale sotto forma di «maltrattamenti, minacce e aggressioni», compreso il trasporto da e verso la sede operativa. Tali atti «rappresentano una minaccia esplicita o implicita alla sicurezza, al benessere e alla salute dei lavoratori» e il fenomeno rappresenta il più importante fattore di rischio professionale per la salute degli operatori sanitari. La Raccomandazione n. 8 del 2007 del Ministero della Salute ("Prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari") ha considerato le aggressioni *eventi sentinella*. Tre anni dopo le "Linee guida europee" sono intervenute in materia, prevedendo interventi a livello

- organizzativo (valutazione del rischio di aggressione sul lavoro, tolleranza zero nei confronti degli atti di violenza a danno del personale sanitario, impegno da parte della direzione per prevenire la violenza e le aggressioni, garantire la sicurezza utilizzando tecnologie e procedure efficaci, dare informazioni sulle precauzioni necessarie sui maggiori rischi);
- individuale-organizzativo (segnalazione di tutti gli episodi di violenza e di aggressione, formazione preventiva del personale su come riconoscere le minacce reali o possibili sul luogo di lavoro e formazione del personale su come reagire nelle situazioni di violenza);
- individuale (assistenza e supporto, procedure di ricorso, sessioni informative, riabilitazione del personale vittima di un episodio di violenza).

Nel 2016 le parti sociali hanno siglato l'Accordo Quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro, che ha recepito l'omologa intesa europea (2010). Nel 2019 la Convenzione n.190 dell'International Labour Organization ha riconosciuto che la violenza e le molestie nel mondo del lavoro «possono costituire una violazione o un abuso dei diritti umani, rappresentano una minaccia per le pari opportunità e sono inaccettabili e incompatibili con il lavoro dignitoso». Queste ultime, comprendono un insieme di comportamenti, pratiche o minacce che mirano, provocano o possono determinare danni fisici, psicologici, sessuali o economici e includono la violenza e le molestie di genere. La Convenzione richiede agli Stati membri di adoperarsi per assicurare "tolleranza zero nel mondo del lavoro", provvedendo a tutelare tutti i lavoratori e si applica a tutti i settori, sia privati che pubblici.

Nel 2020 le organizzazioni sindacali e il mondo delle cooperative hanno firmato l'Accordo interconfederale per contrastare le molestie e le violenze di genere nei luoghi di lavoro. Nello stesso anno è entrata in vigore la legge del 14 agosto 2020, n. 113 ("Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni"), relativa al fenomeno delle aggressioni ai danni del personale che opera presso gli enti del servizio sanitario nazionale coinvolto

in processi assistenziali rivolti alla persona e in strutture organizzative di supporto. Nel 2021 l'Italia ha ratificato la richiamata Convenzione n. 190 sulla violenza e le molestie nel mondo del lavoro.

I dati Inail confermano che dal 2016 al 2020 sono stati più di 12mila i casi di infortunio in occasione di lavoro accertati e codificati come violenze, aggressioni, minacce e affini con una media di 2.500 casi l'anno. Gli infortunati sono, per circa tre quarti, donne. Il mondo femminile è vittima di episodi di violenza negli ospedali e nelle case di cura nel 64% dei casi e nell'83% delle circostanze presso le strutture di assistenza sociale residenziale e non. Gli episodi di violenza a danno degli operatori della salute da parte di pazienti e/o familiari sono un fenomeno in crescita esponenziale.

Nel 2018, a margine della prima riunione dell'"Osservatorio sulla sicurezza degli operatori sanitari", istituito con DGR n. 357/2018, è emerso che nel Lazio, a decorrere dal 2013, si sono registrate 553 segnalazioni con una «lieve prevalenza delle aggressioni verbali nei confronti delle donne». La maggior parte (il 23%) avvengono nei pronto soccorso, o durante il trasporto di emergenza (21%), nei Reparti Psichiatrici (17%) o nei Reparti di Area medica (11%). Lo stato dell'arte del preoccupante fenomeno trova riscontro nel "Documento di indirizzo sulla prevenzione e la Gestione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari" approvato con determinazione dirigenziale 25 ottobre 2018, n. G13505 revisionata il 6 settembre 2021.

Sebbene al momento non siano disponibili dati aggiornati, i media riferiscono, a cadenza sempre più ravvicinata, episodi di violenza ai danni del personale del servizio sanitario regionale rendendo le nostre strutture delle autentiche trincee. Per arrestare il dilagante fenomeno delle aggressioni fisiche e verbali ai danni del personale sanitario nel "Documento di Economia e Finanza regionale 2018. Anni 2018-2020" è stata prevista l'istituzione di un tavolo interistituzionale con la partecipazione di ministro dell'Interno, prefetto, sindaco e presidente della Regione "con l'obiettivo di ripristinare i presidi fissi di polizia presso le aziende ospedaliere di Roma capitale, visto il considerevole aumento di aggressioni registrato nel 2017 da Inail ai danni del personale medico e infermieristico" che, al momento, non ha sortito alcun effetto.

Alla luce di quanto riportato e a seguito degli allarmi lanciati dagli operatori del settore, raccolti anche in associazioni come l'AMAD ("Associazione per le Malattie Ansia e Depressione"), è sorta la necessità di redigere la presente proposta di legge che consta di sei articoli:

- l'art. 1 individua finalità e ambito di applicazione per la prevenzione del fenomeno delle aggressioni fisiche e verbali ai danni del personale del servizio sanitario regionale;
- l'art. 2 definisce le modalità attraverso le quali vengono tutelati i soggetti del personale sanitario vittima di violenza e prevede che gli enti del servizio

- sanitario regionale istituiscano una polizza assicurativa a favore del personale suddetto che abbia subito aggressioni nei luoghi di lavoro;
- l'art. 3 introduce il "Programma triennale per la sicurezza, il benessere e la salute del personale degli enti del SSR" per una serie di interventi che mirano, tra l'altro, alla promozione della figura dello psichiatra del lavoro; all'individuazione di un codice di accesso nei pronto soccorso destinata a pazienti potenzialmente violenti e lavoratori che hanno subito aggressioni sul luogo di lavoro; all'attuazione di misure di sicurezza all'interno delle strutture sanitarie; all'istituzione di un centro di psichiatria del lavoro; alla formazione degli operatori della salute e alla realizzazione di campagne di comunicazione per sensibilizzare i cittadini;
 - l'art. 4 reca disposizioni in riferimento alla stipula dei protocolli d'intesa finalizzati alla presenza delle forze di polizia all'interno dei pronto soccorso delle strutture sanitarie;
 - l'art. 5 è relativo alla disposizione finanziaria. I fondi istituiti ("Fondo per l'attuazione delle misure di sicurezza strutturali, funzionali, tecnologiche del patrimonio degli enti del Ssr", "Fondo per la copertura delle tutele legali e sanitarie del personale degli enti del Ssr", "Fondo per la formazione dei lavoratori per la prevenzione di fenomeni violenti in ambito sanitario"), mirano a tutelare i soggetti del personale del Servizio sanitario regionale che subiscono violenza fisica e verbale nonché a prevenire il fenomeno i cui dati, anche alla luce dell'attività esercitata dall'Osservatorio, dovranno essere aggiornati con il conseguente adeguamento delle risorse previste. Lo stanziamento complessivo iniziale, sul triennio 2022-2024, è pari a 4.500.000,00 euro;
 - l'art. 6 riguarda l'entrata in vigore della norma.

Art.1
(Finalità ed ambito di applicazione)

1. Ai fini della tutela della salute di cui agli articoli 32 della Costituzione e 7 dello Statuto la Regione contribuisce, tenuto conto della legge 14 agosto 2020, n. 113 (“Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni”), a prevenire il fenomeno delle aggressioni fisiche, verbali, sessuali e di cyber-violenza ai danni del personale che opera presso gli enti del servizio sanitario regionale coinvolto in processi assistenziali rivolti alla persona e in strutture organizzative di supporto.
2. L'obiettivo di cui al precedente comma è perseguito mediante la protezione del personale e il potenziamento di misure che consentano l'eliminazione ovvero la riduzione delle condizioni di rischio.
3. La presente legge si applica nelle strutture sanitarie ospedaliere e territoriali ivi comprese aree di emergenza, servizi psichiatrici, servizi pubblici per le dipendenze patologiche, continuità assistenziale e servizi di geriatria, servizi di sanità penitenziaria, servizi di integrazione socio-sanitaria nonché servizi che svolgono attività amministrative, di controllo e vigilanza.

Art. 2

(Tutela del personale degli enti del Ssr)

1. Gli enti del servizio sanitario regionale sostengono il personale degli enti del Servizio sanitario regionale vittima di violenza fisica, verbale, sessuale e di cyberviolenza oltreché di atti persecutori, nell'ambito di azioni in sede giudiziaria e nella fase prodromica all'avvio delle stesse, ivi compreso l'eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico o a consulenza tecnica di parte.
2. Gli enti del servizio sanitario regionale si determinano in merito alla costituzione di parte civile, motivando alla commissione consiliare competente in materia di salute le eventuali scelte di non costituzione, in tutti i processi celebrati nel proprio territorio aventi ad oggetto i reati di diffamazione, minaccia e molestie sessuali.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente in materia di salute, disciplina i limiti e le modalità di concessione del contributo alle spese legali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. I soggetti ammessi al contributo di cui al comma 3, qualora conseguano il ristoro delle spese legali sostenute al termine del giudizio penale nel quale si sono costituiti parte civile, restituiscono al fondo le somme in precedenza riconosciute a titolo di contributo, nei limiti di quanto effettivamente conseguito da parte dell'autore del reato.
5. Gli enti del servizio sanitario regionale istituiscono una polizza assicurativa a favore del personale che ha subito aggressioni nei luoghi di lavoro per la copertura totale delle tutele legali e sanitarie ovvero i costi del percorso assistenziale e di cure necessarie per il reinserimento lavorativo e per il recupero psicofisico del lavoratore.

Art. 3

(Programma triennale di sicurezza, benessere e salute del personale degli enti del Ssr)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di sanità, approva, con una o più delibere, il "Programma triennale di sicurezza, benessere e salute del personale degli enti del Servizio sanitario regionale", al fine di

a) promuovere la figura professionale dello psichiatra del lavoro che abbia maturato i seguenti requisiti:

1) comprovata esperienza almeno biennale nella UOC Rischio Clinico;
2) conseguimento di titoli di studi e/o dottorati di ricerca, pubblicazioni scientifiche, con obbligo di aggiornamento periodico sul fenomeno;

b) promuovere l'inserimento della figura professionale dello psichiatra del lavoro all'interno degli istituti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ("Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro");

c) includere il rischio di violenza e molestie nei luoghi di lavoro di cui al d. lgs. n. 81/2008 e nel "Documento di valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro";

d) individuare un codice di accesso nei pronto soccorso dedicato ai

1) pazienti potenzialmente violenti;

2) lavoratori che hanno subito aggressioni sul posto di lavoro;

e) attuare le misure di sicurezza che rispettino i requisiti strutturali, funzionali, tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie;

f) istituire un centro di psichiatria del lavoro, dedicato agli operatori sanitari, sociali e amministrativi che abbiano subito episodi di violenza e necessitano di un percorso assistenziale, terapeutico, di reinserimento lavorativo e recupero psicofisico;

g) formare, con corsi realizzati da enti e associazioni in possesso di specifici requisiti in materia, il personale sanitario, socio-sanitario e amministrativo impiegato in particolare nelle aree più a rischio delle strutture del servizio sanitario regionale;

h) realizzare campagne di comunicazione destinate ai cittadini nonché agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado per prevenire e contrastare il fenomeno delle aggressioni ai danni del personale degli enti del servizio sanitario regionale;

i) garantire, per il tramite della polizza assicurativa di cui al comma 5, articolo 2 della presente legge, le eventuali spese mediche, riabilitative, psicologiche, psichiatriche e farmacologiche sostenute dal personale degli enti del servizio sanitario regionale che abbia subito violenza fisica, verbale nonché molestie sessuali, nell'esercizio dell'attività sanitaria o amministrativa;

l) prevedere

1) il rischio di violenza da parte del medico competente durante la visita di idoneità al lavoro, con richiesta di consulenza dello psichiatra del lavoro;

2) la valutazione da parte del medico competente dei danni subiti dagli operatori a seguito di eventi aggressivi, mediante un questionario e con la consulenza dello psichiatra del lavoro;

- m) consentire ai soggetti a cui sono state riconosciute finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, di esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, diritti e facoltà attribuiti alla persona offesa;
- n) realizzare studi, ricerche, indagini, pubblicazioni, anche in collaborazione con l'“Osservatorio regionale sulla sicurezza degli operatori sanitari” e le associazioni operanti nel settore, in materia di personale degli enti del servizio sanitario regionale vittima di violenza fisica, verbale, sessuale e di cyber-violenza nell'esercizio del loro impiego;
- o) riconoscere l'indennizzo da parte dell'Inail del “danno fisico e psichico da aggressione nei luoghi di lavoro”, danno specifico/autonomo, diverso da quello psichico ad oggi previsto dalla normativa, che abbia comportato un'inabilità e/o un'invalidità temporanea e/o permanente.

Art. 4
(Protocolli d'intesa)

1. La Regione promuove protocolli d'intesa con gli Uffici territoriali del Governo per potenziare la presenza delle forze di Polizia nei pronto soccorso e nelle strutture del servizio sanitario regionale ritenute a più elevato rischio di violenza.

Art. 5
(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione
- a) nel programma 02 (Programma integrato di sicurezza urbana) della Missione 03 ("Ordine pubblico e sicurezza") titolo 2 "Spese in conto capitale" del "Fondo per l'attuazione delle misure di sicurezza strutturali, funzionali, tecnologiche del patrimonio degli enti del Ssr – conto capitale" le cui autorizzazioni di spesa, rispettivamente, pari a euro 500.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2022-2024 per interventi di parte capitale sono derivanti dalle corrispondenti riduzioni delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nei fondi speciali di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2;
- b) nel programma 05 ("Servizio sanitario regionale – investimenti sanitari") della Missione 13 ("Tutela della salute") titoli 1 "Spese correnti" del "Fondo per la copertura delle tutele legali e sanitarie del personale degli enti del Ssr – parte corrente" le cui autorizzazioni di spesa pari a euro 500.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2022-2024 per interventi di parte corrente sono derivanti dalle corrispondenti riduzioni delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nei fondi speciali di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1;
- c) nel programma 07 ("Ulteriori spese in materia sanitaria") della Missione 13 ("Tutela della salute") titoli 1 "Spese correnti" del "Fondo per la formazione dei lavoratori per la prevenzione di fenomeni violenti in ambito sanitario – parte corrente" le cui autorizzazioni di spesa pari a euro 500.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2022-2024 per interventi di parte corrente sono derivanti dalle corrispondenti riduzioni delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nei fondi speciali di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.



Art. 6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.